



**GARA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE
AI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE BASILICATA
("SEL GAS4")**

ALLEGATO all'Ordinativo di Fornitura

CONTRATTO DI FORNITURA



CONTRATTO DI FORNITURA

attuativo della Convenzione per la fornitura di gas naturale ai Soggetti Pubblici della Regione Basilicata "SEL GAS 4"

L'Amministrazione _____

e

_____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (nel seguito per brevità anche "Fornitore");

di seguito congiuntamente anche "Parti"

Premesso che

Nel presente contratto valgono le seguenti Definizioni:

Società: Società Energetica Lucana s.p.a.;

Amministrazioni: i Soggetti pubblici indicati all'art. 9, comma 2 lett. c), della L.R. Basilicata n.31/2008 e s.m.i.;

Amministrazione: l'Amministrazione parte del presente contratto;

SEL GAS4: la denominazione abbreviata della procedura indetta dalla Società al termine della quale viene stipulata la Convenzione;

Convenzione: la Convenzione-quadro, stipulata tra la Società e l'Aggiudicatario della gara SEL GAS4, alla quale le Amministrazioni possono chiedere di aderire;

Fornitore: l'Aggiudicatario della gara SEL GAS 4 che ha sottoscritto la Convenzione;

Contratto/contratto di fornitura: il presente contratto di fornitura, attuativo della Convenzione;

Ordinativo di fornitura/Ordinativo: il documento, conforme all'Allegato 5, a mezzo del quale l'Amministrazione ha manifestato al Fornitore la volontà di stipulare il contratto di fornitura;

PDR / Punto di Riconsegna: il punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del cliente finale, dove l'impresa di distribuzione riconsegna il gas naturale per la fornitura all'Amministrazione;

Switch/Switching: processo attraverso il quale avviene il cambio Fornitore rispetto a uno o più PDR di una singola Amministrazione;

Prestazioni contrattuali: prestazioni conseguenti alla stipula del presente contratto di fornitura;

Data di attivazione della fornitura: data di inizio della erogazione del gas naturale;

Codice: il D.Lgs. n.163/2006;



Regolamento: il D.P.R. n. 207/2010;

AVCP: Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (ai sensi dell'avviso del Presidente dell'ANAC del 27 giugno 2014 "le comunicazioni in materia di vigilanza sui contratti pubblici e in genere relative alle attività svolte dalla soppressa AVCP devono continuare ad essere inviate agli uffici e ai recapiti indicati sul sito della soppressa AVCP");

TISG: è l'Allegato A alla deliberazione AEEG n. 229/2012/R/gas e s.m.i. "Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (SETTLEMENT)";

TIVG: testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (Allegato A Delibera AEEG 64/09) e s.m.i..

Distributore: è il soggetto esercente, in regime di concessione, l'attività di distribuzione del gas naturale alla cui rete è connesso il PdR dell'Amministrazione;

AEEG- SI: Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il sistema idrico;

Bando: bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Premessa

La Società Energetica Lucana Spa, in qualità di centrale di committenza regionale in materia di energia, ha indetto ed espletato una gara comunitaria a procedura aperta al fine di individuare il Fornitore con il quale stipulare una Convenzione-quadro per la fornitura di gas naturale ai Soggetti Pubblici della Regione Basilicata, denominata "SEL GAS4", ai sensi del combinato disposto delle seguenti disposizioni: artt. 1, comma 7, L. 135/2012; 1, commi 455 e 456, L. 296/2006; 26 comma 1 della L. 488/1999; 3, comma 34, e 33 e 55 del Codice; 9 L.R. Basilicata 31/2008;

la gara è stata aggiudicata a _____, che tra i Concorrenti, ha offerto il prezzo più basso;

il Fornitore con la stipula della Convenzione si è impegnato a fornire il gas naturale in favore delle Amministrazioni nella misura da esse richiesta, e comunque sino alla concorrenza del quantitativo massimo di **25.000.000 smc** ed in conformità alla Convenzione medesima;

i contratti di fornitura tra il Fornitore e l'Amministrazione, che recepiscono le condizioni normative ed economiche della Convenzione, si intendono perfezionati al termine della procedura di adesione a quest'ultima, che ha inizio con la compilazione e trasmissione dell'ordinativo di fornitura da parte delle Amministrazioni che intendono aderire alla Convenzione medesima;

il presente contratto, inserito tra gli atti di gara come allegato all'ordinativo di fornitura, al fine di garantire maggiore chiarezza e effettuare una compiuta ricognizione dei reciproci diritti e doveri dell'Amministrazione e del Fornitore, viene trasmesso dalla Società all'Amministrazione subito dopo la conclusione del contratto; ad ogni modo il rapporto contrattuale si è già perfezionato, nei termini suddetti, a seguito della trasmissione dell'ordinativo sottoscritto; pertanto non bisognerà sottoscrivere il presente contratto che figura esclusivamente come allegato all'ordinativo;



Il rapporto contrattuale tra l'Amministrazione e il Fornitore è disciplinato dalla Convenzione e dall'ordinativo di fornitura, mentre il presente contratto di fornitura ha esclusivamente una finalità ricognitiva dei reciproci diritti e obblighi;

l'ordinativo di fornitura sottoscritto dall'Amministrazione costituisce parte integrante e sostanziale del contratto e si intende qui integralmente riportato;

resta ferma l'applicabilità del Codice, del Regolamento e delle altre norme di settore vigenti, ivi inclusa la regolamentazione dettata in materia dalle Autorità pubbliche competenti;

Tanto premesso, le Parti convengono quanto segue:

1. Oggetto del Contratto

Il contratto ha ad oggetto la fornitura di gas naturale per l'alimentazione delle utenze dell'Amministrazione indicate nell'ordinativo di fornitura.

Il Fornitore è tenuto ad erogare il gas naturale necessario a soddisfare l'effettivo fabbisogno dell'Amministrazione e quindi anche se detto fabbisogno dovesse non corrispondere, perché maggiore o minore, al quantitativo indicato nell'ordinativo di fornitura (quantitativo annuo presunto, calcolato dall'Amministrazione sulla base del proprio consumo storico di gas naturale).

Eventuali differenze tra il quantitativo di gas naturale indicato nell'ordinativo e il quantitativo effettivamente erogato non potrà in nessun caso costituire giustificazione di una eventuale mancata fornitura, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti dell'Amministrazione, né essere causa di aumento del prezzo.

2. Durata del Contratto. Proroga

Il presente contratto si è perfezionato il giorno della comunicazione via PEC con cui il Fornitore ha comunicato all'Amministrazione la data di effettiva attivazione della fornitura e, indipendentemente dalla data di attivazione, scadrà il 30/09/2016.

Tale durata potrà essere prorogata, fino ad un massimo di 6 mesi, previa comunicazione scritta, debitamente motivata, trasmessa dall'Amministrazione al Fornitore (purché non sia esaurito il quantitativo massimo di 25.000.000 smc e, comunque, sempre nei limiti dello stesso). Il Fornitore è tenuto ad accettare siffatta eventuale richiesta di proroga alla quale deve dare seguito previa presa d'atto da comunicare all'Amministrazione sempre in forma scritta. Durante il periodo di proroga il contratto di fornitura continuerà a vigere alle medesime condizioni.

3. Data di attivazione della fornitura

Ferme restando le modalità di perfezionamento del contratto, la data di attivazione della fornitura coincide con il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione da parte del Fornitore dell'ordinativo in .pdf trasmesso dalla Società, purché l'Amministrazione trasmetta detto ordinativo (in formato .pdf) entro il 20 dello stesso mese. La fornitura cesserà contestualmente al presente contratto il 30/09/2016, salvo proroga nei termini suddetti.



4. Obbligazioni del Fornitore

Il Fornitore per tutto il periodo di vigenza del presente contratto di fornitura si impegna:

- a fornire all'Amministrazione il gas naturale presso i PDR indicati dall'Amministrazione nell'ordinativo e in quantità pari a soddisfare l'effettivo fabbisogno della stessa, anche se maggiore o minore rispetto al quantitativo indicato nell'ordinativo di fornitura;
- a eseguire la fornitura di gas naturale in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, nel rispetto degli atti di gara e tenendo conto dell'ordinativo di fornitura;
- ad eseguire le prestazioni contrattuali con continuità, anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e dislocazione delle sedi e degli uffici dell'Amministrazione; e si impegna a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, al fine di garantire detta continuità anche qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia del contratto di fornitura;
- in caso di disservizi e interruzioni della fornitura, e ferma restando l'eventuale imputabilità della responsabilità al Distributore, a ripristinare, nel limite delle proprie competenze, l'erogazione del gas naturale;
- a farsi carico di tutti gli oneri e rischi relativi al corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali (ivi compresa ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per il corretto e completo adempimento delle stesse), intendendoli remunerati con il corrispettivo contrattuale; segnatamente, dichiara che tutti gli obblighi ed oneri derivanti dalla esecuzione del presente contratto di fornitura, dall'osservanza della normativa di settore nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale e che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea;
- al fine di garantire un elevato livello nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, a impiegare il personale necessario, a predisporre tutti gli strumenti e metodi, anche in materia di sicurezza e riservatezza e a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni circostanza di cui abbia notizia che abbia influenza rilevante sull'esecuzione del contratto;
- a comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa rilevanti ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, unitamente ai nominativi dei nuovi responsabili e referenti;

Inoltre il Fornitore, dal punto di vista più prettamente operativo, si impegna a:

- rendere disponibile all'Amministrazione un'area del proprio sito web dove poter effettuare il *download* delle fatture, reperire informazioni relative allo stato di attivazione della fornitura e quant'altro la Società e il Fornitore dovessero di seguito stabilire;
- rispettare scrupolosamente i termini indicati nel presente atto per tutti gli adempimenti a proprio carico;



- osservare tempestivamente le indicazioni operative eventualmente impartite dall'Amministrazione;
- trasmettere all'Amministrazione, entro 10 giorni dall'istanza, le informazioni richieste al fine di consentirle di controllare la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali;

La Società non è responsabile degli eventuali inadempimenti del Fornitore che l'Amministrazione contraente deve contestare direttamente al Fornitore e notificare (solo) per conoscenza alla Società.

5. Attività di controllo: il diverso ruolo dell'Amministrazione e della Società.

Così come previsto all'art.274 del Regolamento, **spetta al Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione** (in coordinamento con l'eventuale Direttore dell'Esecuzione, ove nominato), il cui nominativo è stato indicato nell'ordinativo di fornitura, **svolgere i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni.**

La Società, invece, atteso il disposto dell'art. 312 quinto comma primo periodo del Regolamento, è titolare di una mera facoltà di controllare, secondo le modalità dalla stessa ritenute più opportune, che il Fornitore esegua correttamente (ovvero in conformità a tutto quanto previsto negli atti di gara e nella normativa vigente) le prestazioni contrattuali.

Al fine di espletare i controlli, nei termini suindicati, l'Amministrazione (ed eventualmente anche la Società) potrà richiedere al Fornitore informazioni circa l'andamento dell'esecuzione del contratto, contestare eventuali inadempimenti, applicare le penali di propria competenza ed impartire indicazioni operative. Il Fornitore, dunque, deve acconsentire allo svolgimento, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, delle verifiche circa la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali e, a tal fine, prestare la propria collaborazione e rispettare tutte le indicazioni operative che dovessero essergli impartite.

Il Responsabile del procedimento dell'Amministrazione fornisce al Responsabile del Procedimento della Società (ovvero il Direttore tecnico della Società, Ing. Massimo Scuderi) dati, informazioni e documentazione rilevanti in ordine alla fase di esecuzione del contratto. Nell'ambito di tale attività di scambio di informazioni, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione deve comunicare alla Società, tempestivamente, anche le eventuali problematiche sorte nella fase esecutiva del proprio contratto di fornitura.

Qualora l'Amministrazione riscontri la presenza di inadempimenti da parte del Fornitore, la relativa formale contestazione va indirizzata direttamente al Fornitore inadempiente, previa informativa nei termini suddetti alla Società.

L'Amministrazione ha l'onere di comunicare all'Osservatorio dei contratti pubblici i fatti riguardanti la fase di esecuzione del proprio contratto di fornitura, così come previsto dal Codice e tenuto conto degli atti ufficiali delle competenti Autorità.

Esaurita la fase di verifica della conformità delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, in caso di esito positivo del controllo, il Responsabile del procedimento (o, eventualmente il Direttore



dell'esecuzione del contratto) dell'Amministrazione rilascia il certificato di verifica di conformità e/o la attestazione di regolare esecuzione di cui, rispettivamente, agli artt. 322 e 325 del Regolamento, anche al fine di consentire lo svincolo della cauzione definitiva prestata dal Fornitore.

A tal proposito si segnala che la cauzione opererà per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, eventualmente prorogati, e sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai contratti di fornitura e sarà svincolata - previa deduzione di eventuali crediti della Società e/o delle Amministrazioni contraenti verso il Fornitore - a seguito della esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Per consentire lo svincolo progressivo della cauzione è richiesto all'Amministrazione di trasmettere al Fornitore la documentazione attestante la regolare esecuzione, in originale o copia autentica, entro 30 giorni dalla data di scadenza del proprio contratto di fornitura. Nel caso in cui l'Amministrazione non provveda entro il suddetto termine alla consegna della richiamata documentazione, il Fornitore, entro il medesimo termine, presenterà alla Società un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni contraenti con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, accompagnato da dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante del Fornitore (o procuratore speciale munito dei necessari poteri così come prescritto ex lege), attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. La Società provvederà allo svincolo consegnando all'Istituto Garante la documentazione attestante la regolare esecuzione oppure, in mancanza, il prospetto di cui sopra, così come ricevuti dal Fornitore.

6. Corrispettivo, fatturazione, modalità e tempi di pagamento

Corrispettivo

Preliminarmente si precisa che il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base dell'effettivo consumo di gas naturale, che pertanto potrà divergere dal quantitativo stimato indicato nell'ordinativo.

I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle Amministrazioni contraenti per la componente energia per ogni metro cubo prelevato, saranno determinati come di seguito:

$$P = P_{FOR,t} * 100 * \beta + \Omega_i$$

Dove:

$P_{FOR,t}$ espresso in euro/GJ, così come definito dal TIVG, pari alla media aritmetica delle quotazioni *forward* trimestrali OTC relative al trimestre *t-esimo* del gas, presso l'*hub* TTF, rilevate da Platts con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre *t-esimo*;

β fattore di conversione pari a 0,0381 GJ/smc

Ω_i (espresso in €cent/smc) è la componente aggiuntiva di prezzo posta a base d'asta riferita all'*i-esima* categoria di utenza.

Rimangono totalmente a carico delle Amministrazioni:

- a) i costi per il servizio di distribuzione ed eventuali relativi oneri come previsti dalla normativa vigente;



- b) l'eventuale contributo sociale;
- c) le imposte e le addizionali locali.

Il corrispettivo indicato si intende comprensivo di ogni altro onere o spesa non espressamente indicato ai punti a), b) e c) e non è prevista l'applicazione di ulteriori corrispettivi o oneri a qualsiasi titolo nel caso di:

- superamento della capacità giornaliera eventualmente stimata dal Soggetto contraente;
- consumi effettivi differenti da quelli indicati nell'ordinativo di fornitura.

Si precisa che le componenti di cui agli articoli 6, 6 bis, 7, 8, 8 bis, 8 ter e 11 del TIVG, diverse dall'elemento $P_{FOR,t}$ non sono dovute e si intendono incluse nella componente Ω . I corrispettivi contrattuali s'intendono comprensivi di ogni altro onere e spesa anche se non espressamente indicati.

Fatturazione

Fermi restando gli obblighi previsti in materia di fatturazione elettronica, il Fornitore trasmetterà al all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'Amministrazione nell'ordinativo di fornitura la versione tradizionale della bolletta energetica in formato pdf entro il giorno successivo all'emissione. La trasmissione potrà avvenire altresì anche attraverso la messa a disposizione dei documenti contabili nel portale web del fornitore.

Qualora richiesto dall'Amministrazione contraente nell'ordinativo di fornitura, il Fornitore dovrà emettere mensilmente la "fattura aggregata" (cioè con indicazione distinta di costi e consumi di tutti i PDR relativi ad ogni singola Amministrazione contraente). Tutti gli oneri relativi ad eventuali conguagli e/o altre spese non direttamente inerenti i consumi di energia dovranno essere fatturati, qualora possibile, in maniera separata dalle precedenti.

In ciascuna fattura il Fornitore dovrà indicare:

- il CIG derivato riportato dalle Amministrazioni contraenti nell'ordinativo di fornitura;
- Codice Univoco Ufficio (IPA) e relativa PEC;
- il riferimento alla Convenzione e all'ordinativo di fornitura;
- tutti i sopraindicati corrispettivi contrattuali nel dettaglio;
- per ciascun Punto di prelievo, il dettaglio dei consumi misurati dal Distributore Locale alla cui rete l'Amministrazione contraente è collegata. Qualora non abbia ricevuto tali dati in tempo utile per emettere la fatturazione, il Fornitore potrà quantificare detti consumi sulla base del quantitativo stimato del contratto o, in alternativa, potrà utilizzare le misurazioni storiche eventualmente effettuate dal Distributore Locale, conguagliando, poi, i consumi non appena saranno disponibili i dati attuali. Gli oneri di distribuzione e dispacciamento di cui sopra verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito dalle Autorità competenti pro tempore.

Modalità e tempi di pagamento



Il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione contraente al Fornitore dovrà essere accreditato, a spese dell'Amministrazione medesima, sul conto corrente n. _____ intestato al Fornitore presso _____, codice IBAN _____, **entro sessanta giorni dalla data di emissione della fattura stessa.**

Il termine dei 60 giorni, in luogo dei 30 ordinari, si giustifica, ai sensi dell'art.4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002, sulla scorta delle seguenti motivazioni:

1. per ragioni organizzative interne alla Società, vi è la necessità di allineare i termini di pagamento delle fatture di tutti i Soggetti pubblici che aderiscono alle Convenzioni della Società medesima. Molte Amministrazioni che hanno aderito in precedenza alle Convenzioni della Società hanno infatti la possibilità di pagare entro 60 anziché 30 giorni: le Aziende Sanitarie, i cui consumi rappresentano la gran parte del quantitativo di gas naturale oggetto della presente fornitura, per espressa previsione dell'art. 4 comma 5 del D.lgs.231/2002, possono usufruire del termine dei 60 giorni, ed inoltre, nelle Convenzioni vigenti è stato stabilito un termine di 60 giorni;
2. è opportuno tenere conto dei tempi ordinari necessari alle Amministrazioni per effettuare i controlli sulla corretta fatturazione, che possono presentarsi particolarmente articolati a causa della complessità e numerosità delle fatture.

Per quanto concerne gli interessi moratori si rimanda al D.Lgs.231/2002.

Decorsi 30 giorni dalla data di scadenza della fattura, senza che si sia pervenuti ad un accordo che il Fornitore e l'Amministrazione devono tentare di raggiungere, il Fornitore ha la facoltà, previa diffida ad adempiere (da notificare per conoscenza alla Società) e trascorsi 30 giorni dalla diffida stessa, di procedere alla risoluzione del singolo contratto di fornitura dopo aver assicurato l'effettivo passaggio (switching) dei Punti di Prelievo presso il relativo esercente il "Servizio di fornitura di ultima istanza" (FUI) di cui al TIVG.

Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente alle Amministrazioni debtrici e alla Società, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni alle modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti o a pagamenti effettuati sulla base dei dati originari.

La Società non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile del mancato rispetto, da parte delle singole Amministrazioni, di quanto previsto nel presente paragrafo.

Tracciabilità dei flussi finanziari

Con la stipula della Convenzione il Fornitore ha assunto gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. In particolare, ha comunicato gli estremi del conto corrente "dedicato", ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. Il Fornitore si è inoltre impegnato a comunicare tempestivamente ogni successiva eventuale modifica ai suddetti dati. Il Fornitore ha trasmesso all'Amministrazione la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, contenente gli estremi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso unitamente a copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.



Ai sensi del comma 9bis del richiamato art.3, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Gli strumenti di pagamento devono riportare il CIG.

7. Penali a carico del Fornitore

Non sono previste penali a carico delle Amministrazioni contraenti.

Ai fini della determinazione del valore del contratto di fornitura, per l'applicazione delle penali, si rinvia al Disciplinare di Gara.

Casi in cui verranno applicate le penali

- a) **Ritardo nell'attivazione della fornitura:** per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di attivazione della fornitura, non imputabile all'Amministrazione oppure a grave ed accertata negligenza del Distributore locale, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione contraente una penale pari allo 0,5 per mille del valore del contratto di fornitura. Per il caso in cui la tardiva attivazione delle utenze determini a carico dell'Amministrazione l'applicazione della tariffa **per le forniture di ultima istanza**, il Fornitore si farà carico del maggior onere dovuto dall'Amministrazione contraente rispetto ai prezzi di aggiudicazione ovvero dovrà rifondere la stessa Amministrazione dell'importo maggiore da questa corrisposto.
- b) **Adempimento in ritardo o in modo difforme dalle disposizioni contrattuali:** salva l'imputabilità del fatto all'Amministrazione oppure a grave ed accertata negligenza del Distributore locale, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento delle prestazioni contrattuali per le quali sia previsto un termine dal presente contratto e per ogni giorno in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni contrattuali (e fino al giorno in cui la prestazione verrà resa in conformità alle relative disposizioni), il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari a un valore dello 0,5 per mille del valore del contratto di fornitura.

Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali

Gli eventuali ritardi e/o inadempimenti contrattuali che daranno luogo, nei termini suddetti, all'applicazione delle penali, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Amministrazione che è tenuta a darne previa comunicazione per iscritto alla Società.

A seguito della contestazione, il Fornitore potrà inoltrare le proprie deduzioni, sempre per iscritto, supportate da una chiara ed esauriente documentazione all'Amministrazione nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'Amministrazione, a giustificare il ritardo o l'inadempienza, saranno applicate al Fornitore le penali di cui sopra. L'Amministrazione è comunque tenuta ad informare la Società delle eventuali deduzioni pervenute.



L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, si potrà avvalere della cauzione definitiva, senza preventiva costituzione in mora né diffida.

Ciascuna Amministrazione contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura; nel caso in cui l'importo totale delle penali applicate superi il limite del 10%, dell'importo del contratto di fornitura, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione può procedere alla risoluzione contrattuale, previa comunicazione alla Società.

In caso di applicazione delle penali, resta salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La contestazione del ritardo/inadempimento e/o l'applicazione delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione rispetto alla quale era in ritardo o si è reso inadempiente.

8. Risoluzione

Fermo restando quanto innanzi riportato in materia di penali e quanto previsto dagli atti di gara in merito alle ipotesi di risoluzione della Convenzione, si rinvia agli artt. 297 del Regolamento e 135-140 del Codice e alle ulteriori previsioni di legge in materia. E' però il caso di ribadire che la risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni contraenti. In caso di risoluzione della Convenzione e ai sensi dell'art.140 del Codice, la Società potrà interpellare progressivamente i Concorrenti risultanti dalla graduatoria di gara (fino al quinto migliore offerente, escluso l'Aggiudicatario), al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali. In tale caso l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'Aggiudicatario in sede in offerta.

Ad ogni modo ove il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione (o l'eventuale Direttore dell'esecuzione del contratto) abbia contestato un grave inadempimento contrattuale può procedere alla risoluzione del contratto, previa comunicazione alla Società.

In tal caso l'Amministrazione avrà diritto di escutere la cauzione prestata per la parte percentualmente proporzionale all'importo del contratto di fornitura risolto e, ove ciò non sia possibile, sarà applicata una penale di equivalente importo. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e il Fornitore deve porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura.

9. Recesso

Fermo restando quanto previsto dall'AEEG-SI:

- L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento, senza preavviso, nelle ipotesi di:



- giusta causa;
 - reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.
- Qualora la Società dovesse recedere dalla Convenzione, l'Amministrazione potrà recedere dal proprio contratto con un preavviso al Fornitore di almeno trenta giorni.

Nei suddetti casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni già rese correttamente e a regola d'arte e non avrà diritto a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso, indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ., ai quali ha rinunciato con la stipula della Convenzione.

- L'Amministrazione potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal contratto avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 1671 cod.civ. con un preavviso al Fornitore di almeno trenta giorni, purché tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

L'Amministrazione, ogniqualvolta intenda recedere nei termini suddetti, dovrà comunque darne preventiva informazione alla Società.

In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore dell'Amministrazione fino alla conclusione dell'iter del passaggio ad altro Fornitore o, in casi diversi, fino alla data concordata con la Società o l'Amministrazione.

10. Responsabile della Fornitura nominato dal Fornitore

Il Responsabile della fornitura, nominato dal Fornitore, è il referente della Convenzione e dei contratti di fornitura. L'Amministrazione deve rivolgersi al Responsabile ogni qualvolta abbia necessità di ricevere assistenza per dubbi e/o problematiche relative al proprio contratto. Il Responsabile è, nei limiti del suo ruolo, il rappresentante del Fornitore.

Si confermano in questa sede il nominativo e i recapiti del Responsabile: _____.

In caso di sostituzione, il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente all'Amministrazione il nuovo nominativo e i relativi recapiti.

11. Referente dell'Amministrazione

Il Referente dell'Amministrazione, che può o meno coincidere con il Responsabile del Procedimento, è la persona, il cui nominativo è stato indicato dall'Amministrazione nell'ordinativo di fornitura, che si occupa della gestione effettiva del contratto di fornitura e che si interfaccia con la Società o con il Fornitore. A differenza del Responsabile del procedimento il Referente si occupa di aspetti più pratici e operativi.

12. Scambio di informazioni e recapiti

Fermo restando l'onere per l'Amministrazione di trasmettere sempre per conoscenza alla Società ogni comunicazione inviata al/ricevuta dal Fornitore, e fatte salve le ipotesi in cui le modalità di trasmissione



delle comunicazioni sono già definite negli atti di gara o dalla legge, le comunicazioni inerenti la esecuzione del presente contratto verranno trasmesse via posta elettronica ai seguenti indirizzi:

Amministrazione

posta elettronica "ordinaria" _____ PEC _____

(come da ordinativo di fornitura)

Società

posta elettronica "ordinaria" centrale.committenza@selspa.it

PEC postapec.selspa@cert.regione.basilicata.it

(come da Convenzione)

Fornitore

posta elettronica "ordinaria" _____ PEC _____

(come da Convenzione).

13. Divieto di cessione del contratto. Ammissibilità della cessione dei crediti

Salvo quanto previsto dall'art.116 del Codice, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione medesima. L'Amministrazione nell'ordinativo di fornitura ha già riconosciuto al Fornitore la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dalla regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione (e comunicate per conoscenza alla Società).

Resta fermo, anche in materia di cessione dei crediti, quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari dagli atti di gara e dalla normativa vigente.

E' fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad ordinativi di fornitura diversi.

14. Brevetti industriali e diritti d'autore

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora, in tale ambito, venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente



sostenute per la difesa in giudizio. In caso di iniziative giudiziarie, l'Amministrazione è tenuta ad informarne prontamente per iscritto il Fornitore.

15. Foro competente

E' esclusa la clausola compromissoria.

Per le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione è competente in via esclusiva il Foro dell'Amministrazione.

16. Norma di chiusura

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti, che potrà comunque far valere nei limiti della prescrizione.

L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o l'inefficacia nel suo complesso.